



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

AF/er

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE

N° 473 del 22/10/2018.

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018
RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che in data 21/5/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate non trova più le sue regole fondamentali nell'art. 31 del Ccnl. del 22 gennaio 2004, bensì nell'art. 67 del predetto contratto; .
- che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in risorse stabili, (*che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro*) e risorse variabili, (*che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo*);

Dato atto:

- che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali;
- che con deliberazione n. 299 del 04.09.2018 la Giunta Comunale ha formulato le direttive per la costituzione delle risorse decentrate variabili anno 2018 per il personale del comparto Funzioni Locali;

Rilevato che l'art. 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede :

- al comma 1:

- che decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito **da un unico importo consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
- che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- al comma 2:

- che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

lett a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Considerato :

- che il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;
- che l'art. 23 relativo del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;
- che la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) afferma: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e*

previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all’art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all’art.23, comma 2, D.lgs.75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione 25/07/2018 n.221), alla Sezione delle Autonomie.
- che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell’esprimere parere favorevole all’ipotesi del Contratto in esame, hanno dato *“atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corrige all’Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”,* senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 sulla base di quanto disposto dall’art. 67 del CCNL 2016/2018 sottoscritto il 21/05/2018 e dalle direttive impartite dalla G.C. con deliberazione n. 299 del 04/09/2018, nonché dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

Dato atto :

- che nell’anno 2017 è stato previsto un importo pari a Euro 99.841,69 destinato alla retribuzione di posizione e risultato dell’area di posizione organizzative, comprensivo dell’importo di Euro 15.201,69 destinato alla remunerazione dell’alta professionalità,
- che il valore della RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all’art. 4 comma 2 del CCNL 05/10/2001, del personale cessato nell’anno 2017 è pari ad € 6.905,30;
- che l’importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi sono pari ad Euro 13.199,90;

Vista, inoltre, con la deliberazione n. 299 del 04/09/2018 la Giunta Comunale ha formulato le seguenti direttive per la costituzione delle risorse variabili del fondo anno 2018:

- a) stanziamento della quota prevista dall'art. 67 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018, pari all'1,2% monte salari anno 1997, corrispondente ad € **77.912,65** (monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza (€ 6.492.720,71 x 1,2%) previa certificazione della sussistenza della relativa capacità di spesa nel Bilancio dell'Ente e del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale, da parte del Collegio dei Revisori;
- b) stanziamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del C.C.N.L. 2016/2018: per la quota presunta di € **5.000,00**:
Trattasi della quota per gli incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) da ripartire tra il personale così come definito con il C.C.D.I. quadriennio 2006/2009 sottoscritto il 14/05/2009;
- c) stanziamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera f) del C.C.N.L. 2016/2018 delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000: per la quota presunta di € **1.000,00**:
Trattasi della quota parte a favore dei dipendenti, sulle notifiche effettuate per conto di altri Enti;
- d) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) del C.C.N.L. 2016/2018 degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- e) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 68 comma 1 del C.C.N.L. 2016/2018 delle risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, purché le stesse non sia derivate da riduzione per assenze per malattia, previa certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori;
- f) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) degli eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999, previa certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori;

Dato atto:

- che gli incrementi di cui all'art. 67 comma 3 lettera d) del C.C.N.L. 2016/2018, relativi agli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno precedente risultano pari ad € 3.987,34;

Dato atto inoltre che sono stati rispettati i vincoli della spesa di personale e i vincoli di bilancio;

Vista la Relazione tecnico-finanziaria del 10/10/2018, relativa alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2018, presentata al Collegio dei Revisori ;

Dato atto che il Collegio dei Revisori con certificazione del 16/10/2018 ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria della costituzione del suddetto fondo risorse decentrate anno 2018;

Tanto ciò premesso;

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

DETERMINA

- 1) di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 nei modi e nei termini in premessa specificati ,
- 2) di approvare l'allegato A) alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale, composto dalle seguenti tabelle:

tabella 1): *“Definizione importo unico consolidato art 67 comma 1 CCNL Funzioni Locali 2016/2018”*;

tabella 2) *“Risorse stabili anno 2018 art 67 comma 2 CCNL funzioni Locali 2016/2018 soggette al limite art 23 comma 2 del D.lgs 75/2017”*;

tabella 3) *“Risorse variabili anno 2018 art 67 comma 3 CCNL funzioni Locali 2016/2018 soggette al limite art 23 comma 2 del D.lgs 75/2017”*;

tabella 4) *“Verifica limite art 23 comma 2 D.lgs 75/2017 e relative decurtazioni”*;

tabella 5) *“Fondo risorse decentrate anno 2018”*;

tabella 6) *“Risorse anno 2018 disponibili ai fini della contrattazione art 68 comma 1 CCNL funzioni locali”*

- 3) di dare atto che l'importo delle risorse integrative dell'anno 2018 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 98 del 19/12/2017, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2018;
- 4) di dare atto che il limite annuo complessivo del trattamento accessorio dell'Ente non supera quello relativo all'anno 2016 così come specificato nell'allegato B) *“Verifica limite complessivo anno 2018 per aggregato “trattamento accessorio – art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017”* che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 5) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad integrare le risorse decentrate variabili dalle economie sul fondo anno 2017, dai risparmi relativi al fondo straordinario anno 2017;
- 6) di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle

trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggette a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2018; le indennità per le educatrici ed insegnanti; le indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/1999.

f.to IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)